










Verbale di riunione

Numero: 12.2005	Luogo: Assessorato alla Sanità
Data: 17/6/2005	Ora inizio: 14,00

Partecipanti

Nome	Ente	Firma
Mario Orsali	Ufficio 5 Settore Sanità	
Francesco S. Di Ridolfo	RTI Svimservice Ruhl	
Sandro Gioiello	RTI Svimservice Ruhl	
Franco Dragone	RTI Svimservice Ruhl	
Ignazio Aprile	FIMMG	
Anna Lampugnani	Federazione Medici CUMI-AISS	
Vito Carbone	Usl Ba/4	
Donato Monopoli	FIMMG	
Claudio Giordano	Federazione Medici CUMI-AISS	

Oggetto: Nuovo ACN Nazionale MMG

1. Assistenza Primaria.

Si dà lettura della nota prot. SG/mb/563/2005 della Svimerice. Il tavolo tecnico si esprime come di seguito.

Si precisa che le voci retributive Onorario Professionale, Compenso Aggiuntivo, Art. 31 comma 3, Concorso Spese, Piena Disponibilità e Rientro Massimale, cessano di essere attive dal 1/1/2005. Pertanto per tutte le scelte e revoche con decorrenza fino al 31/12/2004, in virtù della Norma Finale 14, non devono essere calcolate le voci retributive di nuova istituzione (quota capitaria di ponderazione quota capitaria regionale).

Si precisa che per le scelte e revoche con effetto retroattivo nel 2001, 2002, 2003 e 2004 è da maggiorare l'importo dell'Onorario Professionale rispettivamente di € 0,080, € 0,080, € 0,113, € 0,340 rispettivamente. Per il 2004 va comunque applicata la nuova aliquota ENPAM.

In merito al Rientro Massimale, il tavolo tecnico prende atto che non è più presente nel nuovo ACN la relativa indennità. Si concorda che per tutte le revoche con effetto dal 23/3/2005 in poi, al medico non è dovuta tale voce (art. 45 Lettera D DPR 270/2000). Ad ogni buon conto l'interpretazione che

è stata data dalla Regione fino al 22/3/2005 della succitata norma, era di riconoscere il diritto alla voce per 4 anni dalla data di decorrenza della revoca. Per continuità si propone che chi ha acquisito il diritto a tale voce per le revoche con effetto al massimo dal 22/3/2005 dovrà continuare a percepirla fino alla scadenza naturale (4° anno dall'effetto della revoca). Su tale problematica si chiede che si esprima il Comitato Regionale.

A proposito dell'art. 57 ci chiarisce che le nuove tariffe decorrono dal 23/3/2005.

A proposito dell'art. 37 si conferma quanto ivi riportato precisando che fino al 30° giorno le competenze al sostituto devono essere corrisposte dal medico sostituto fatti salvi i casi in cui il medico sostituto sia nominato dalla Usl o di impossibilità del titolare di percepire i compensi.

A proposito dell'art. 38 il tavolo concorda con quanto ivi riportato e si propone al Comitato che al medico siano riconosciuti i compensi per PPIP, ADI, ADP e forme associative pur non essendo contemplate nel nuovo ACN.

A proposito dell'art. 40 comma 5 e 12, si conferma quanto ivi riportato. A proposito del comma 6 e della nota 24/10162/2 del 30/3/2005 della Regione Puglia si chiarisce che nel momento in cui il cittadino straniero extracomunitario si presenta presso gli sportelli di anagrafe sanitaria per notificare che ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno o che lo ha ottenuto, la Usl deve riattivare l'iscrizione e la scelta del medico a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

A proposito dell'art. 44 comma 5 si condivide con quanto riportato.

A proposito dell'art. 39 comma 11 la Svimservice mostra un prospetto che viene approvato come modello. Si stabilisce che lo stesso criterio con cui viene elaborato il tabulato deve essere implementato per controllare on line il numero di assistiti in carico per verificare il raggiungimento del massimale all'atto della scelta.

A proposito dell'art. 45 comma 2 lettera B si condivide quanto riportato.

Il Tavolo Tecnico si aggiorna al 22/6/2005.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'MOR'.